



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |           |        |            |
|--------------------------|-----------|--------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ARGENTINO | PIETRO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GENOVIVA  | PIETRO | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | MONTANARO | PINA   | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |           |        |            |
| <input type="checkbox"/> |           |        |            |
| <input type="checkbox"/> |           |        |            |
| <input type="checkbox"/> |           |        |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 899/2018  
depositato il 06/06/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 71 DEL 28/11/2017 IMU 2012  
contro:  
TARANTO COMUNE

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

rappresentato da:

CHIECHI MARIA ROSARIA  
VIA CALAMANDREI, 9 74121 TARANTO TA

rappresentante difeso da:

MONTANARO VITO  
CORSO UMBERTO I, 150 74123 TARANTO TA

difeso da:

MONTANARO VITO  
CORSO UMBERTO I, 150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 899/2018

UDIENZA DEL

10/12/2018 ore 09:00

N°

176

PRONUNCIATA IL:

10 DIC. 2018


DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

10 GEN. 2019

Il Segretario

Il Segretario di Sezione

ANNUNZI PAGANO



19

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 6.6.2018 presso questa CTP, la soc. coop. [REDACTED] insorgeva avverso l'avviso di accertamento per IMU emesso nei suoi confronti dal Comune di Taranto, con cui si intimava il pagamento della somma complessiva di E 24900,03 per l'anno 2012 .

La ricorrente eccepiva il difetto di sottoscrizione e motivazione dell'atto impugnato ed in particolare l'erroneità del calcolo dell'imposta per il terreno identificato in catasto al fg 145 part 521 .

Il Comune di Taranto non si costituiva in giudizio ed all'udienza odierna la causa veniva riservata per la decisione .

Il ricorso appare soltanto in parte fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione .

L'atto impugnato reca in calce la firma digitale del funzionario responsabile ed è sufficientemente motivato perché contiene l'analitica descrizione dei beni tassati ed il riferimento alle delibere comunali che hanno approvato le aliquote d'imposta .

Tuttavia, proprio con riferimento al cespite di cui al fg 145 part 521 oggetto di specifica contestazione, appare evidente che lo stesso è stato dal Comune erroneamente riportato per due volte, con conseguente illegittima duplicazione d'imposta : una prima volta come "area edificabile", tassata per E 2211,69, ed una seconda volta come "terreno agricolo" , con tassazione per ben E 15703,44, importo che va quindi defalcato dalla differenza di IMU oggetto di accertamento .

Ne consegue, in parziale accoglimento del ricorso, la riduzione della pretesa tributaria ad E 1453,56 ( E 17157,00 - E 15703,44 ), oltre accessori, il cui calcolo va demandato al Comune .


Nulla per le spese, stante il parziale accoglimento del ricorso ed in considerazione della reciproca soccombenza .

P. T. M.

[REDACTED]  
La Commissione Tributaria Provinciale accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto riduce l'importo dell'IMU accertata ad E 1453,56, mandando all'Ente impositore per il ricalcolo di interessi e sanzioni su detta cifra; conferma per il resto l'accertamento impugnato; compensa tra le parti le spese di lite .

Così deciso in Taranto 10 dicembre 2018

Il Giudice estensore



Il Presidente

